

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **GARA A PROCEDURA APERTA**

**interamente gestita con sistemi telematici**

**PA RDA 5000077673 pos. 00010 - Fornitura di accessori per il personale di  
bordo per le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Codice Identificativo Gara (CIG):**

**BA9047CA0E**



PREMESSE.....	4
1. PORTALE ACQUISTI.....	5
1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2. DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA.....	6
1.3. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE.....	7
2. ALLEGATI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1. ALLEGATI.....	8
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO.....	10
3.1. DURATA.....	10
3.2. REVISIONE PREZZI.....	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	16
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	16
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	16
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	17
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	17
7. AVVALIMENTO.....	17
8. SUBAPPALTO.....	18
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	22
11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	23
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	27
13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	28
13.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	28
13.4. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 69 E 169 DEL CODICE E DICHIARAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94 DEL CODICE.....	30
13.5. GARANZIA PROVVISORIA.....	31
13.6. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	31
13.7. DOCUMENTAZIONE PER GLI ACCERTAMENTI ANTIMAFIA DI CUI AL D.LGS. N. 159/2011 E S.M.I.....	32
13.8. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	32
14. OFFERTA ECONOMICA.....	34
14.1. "ALTRE DICHIARAZIONI".....	36
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	37
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	37
17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	39
18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	40
19. STIPULA DEL CONTRATTO.....	42
20. MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	45
21. AVVERTENZE PARTICOLARI.....	45



22. ACCESSO AGLI ATTI .....	46
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	46
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	47



## PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara (di seguito per brevità “Disciplinare”), allegato al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità “BDNCP”), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando, quelle relative alle modalità di partecipazione, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto indetto da Ferservizi S.p.A. (di seguito denominata “stazione appaltante”) - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell’interesse delle Società del gruppo FS mediante gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito “Codice”) per l’affidamento della fornitura di accessori per il personale di bordo per le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo [eprocurement.gruppofs.it](http://eprocurement.gruppofs.it) (di seguito “Portale acquisti” o “Portale”) interoperabile con la BDNCP ai sensi dell’art. 23 del Codice<sup>1</sup>.

Nell’ambito della presente procedura trova applicazione l’art. 170 del Codice. Pertanto, per ogni valutazione di competenza della stazione appaltante ai sensi della predetta norma, ciascun concorrente dovrà rendere la dichiarazione in ordine alla provenienza dei prodotti oggetto di offerta.

Resta inoltre ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere di fornire dimostrazione documentale dell’esistenza degli accordi di reciprocità con il Paese Terzo.

La fornitura di accessori per il personale di bordo da eseguirsi e le condizioni generali e particolari in base alle quali dovrà essere condotto l’appalto sono disciplinati, oltre che dal Bando, dal presente Disciplinare di gara, dai documenti allegati o comunque negli stessi richiamati, nelle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017 (di seguito per brevità denominate “Condizioni Generali di Contratto” o anche “CGC”), disponibili all’indirizzo [https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/regole\\_del\\_gruppo.html](https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/regole_del_gruppo.html), nonché dalle condizioni previste nelle “Condizioni Generali di accesso ed utilizzo del Portale Acquisti” e dalle ulteriori istruzioni di utilizzo del Portale, disponibili nella homepage del Portale stesso (sezione “Istruzioni”).

Con riferimento alle surrichiamate CGC, si precisa che ogni richiamo ivi contenuto a disposizioni del previgente D.lgs. n. 50/2016 dovrà intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice, per quanto applicabili agli appalti nei settori speciali.

---

<sup>1</sup> La Piattaforma in uso presso Ferservizi S.p.A. e l’intero Gruppo FS è una piattaforma certificata iscritta nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, consultabile seguente link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>



## 1. PORTALE ACQUISTI

### 1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Portale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento "Condizioni Generali di accesso ed utilizzo del Portale Acquisti" nonché nelle ulteriori istruzioni di utilizzo del Portale, disponibili nella homepage del Portale stesso (sezione "Istruzioni").

In caso di mancato funzionamento del Portale o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Portale e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del Portale è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento del Portale avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Condizioni Generali di accesso ed utilizzo del Portale Acquisti", nonché nelle ulteriori istruzioni di utilizzo del Portale, disponibili nella homepage del Portale stesso (sezione "Istruzioni"), che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Portale è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Portale potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Portale o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.



Per necessità di supporto tecnico in merito all'utilizzo del Portale, si invita a contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

## **1.2. DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA**

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella sezione “Requisiti minimi HW e SW”, accessibile dalla Home page del Portale, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall'Italia.

È onere del concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito [eprocurement.gruppofs.it](http://eprocurement.gruppofs.it) qualsiasi variazione di indirizzo di posta elettronica certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 82/2005);
- b) un certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014<sup>2</sup>.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 comma 4-ter del D.lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo Regolamento;
- c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Sarà onere dell'Impresa indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.).

N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 10 MB.

---

<sup>2</sup> La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>.



La stazione appaltante effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

Pertanto, si suggerisce alle Imprese di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a Portale.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori) apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES (si veda nota 2).

**Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta), ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.**

### **1.3. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE**

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni per la registrazione e l'abilitazione al Portale disponibili sulla home page del Portale medesimo (sezione "Istruzioni").

N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti alla gara.

**La registrazione al Portale è a titolo gratuito.**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti tramite il Portale e, per quanto non previsto dal predetto Portale, mediante l'utilizzo del domicilio digitale o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall'Italia. In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all'interno del Portale stesso, i Concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta;
- richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica fino al giorno fissato per la loro apertura.

Si fa inoltre presente che:



- in caso di partecipazione alla gara di Concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice, ciascuna impresa facente parte della compagine riunita dovrà essere abilitata ad operare nel Portale;
- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il Consorzio, ciascuna consorziata indicata come esecutrice, nonché ciascuna consorziata che presta i requisiti, dovranno essere abilitati ad operare nel Portale.

In entrambe le ipotesi di cui sopra, la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dai relativi soggetti della compagine secondo le modalità indicate nel presente documento

Al completamento delle operazioni di registrazione gli operatori economici, per partecipare alla stessa dovranno:

1. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione “**Fasi di Offerta**”, e poi cliccare su “**Eventi ad Evidenza Pubblica**”;
2. accedere alla gara telematica e cliccare “**Partecipa**”;
3. scaricare la documentazione di gara (area “**Allegati**”)
4. [Solo al primo accesso] cliccare su “**Mia Risposta**”, posto sulla sinistra della pagina web;
5. [Solo al primo accesso] cliccare sul link “**Intenzione di rispondere**” (posizionato sulla destra dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente documento.

Dopo avere eseguito le operazioni fino al punto 3, il concorrente potrà visualizzare gli eventi online per i quali ha espresso interesse a partecipare all'interno dell'area “**Negoziazioni**” à “**Fasi di offerta**” e cliccare su “**Mie Fasi di Offerta (FDO)**” per scaricare la documentazione di gara, accedere alle singole Buste di gara e completarle con i valori/allegati richiesti, porre richieste di chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria offerta telematica.

Dopo aver compilato la prima Busta occorre cliccare su “**Salva ed Esci**” per proseguire con la Busta successiva. Al termine della compilazione di tutte le Buste previste cliccare su “**Conferma risposta**”.

Nella pagina successiva, il sistema richiede di scaricare il riepilogo in formato pdf delle Buste compilate, di firmarlo digitalmente e inserirlo nella apposita finestra.

Infine, cliccare su “**Salva ed invia PDF Firmati e Caricati**”.

## **2. ALLEGATI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. ALLEGATI**

Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti:

1. Allegato A.1 - Domanda di partecipazione
2. Allegato A.1 bis - Dichiarazioni relative alle cause di esclusione ex art. 69 e 169 del Codice
3. Allegato A.1 ter - Dichiarazione del subappaltatore relativa alle cause di esclusione ex artt. 69 e 169 del Codice (da rendere, in fase esecutiva, in caso di istanza di subappalto).
4. Allegato A.1 quater - Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice
5. Allegato A.2 - Dichiarazione di Avvalimento dell'Impresa Ausiliaria
6. Allegato B – Schema di Accordo Quadro e relativi sub allegati
7. Allegato C - Capitolato Tecnico e relativi allegati
8. Allegato D - Documentazione per gli accertamenti antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.:



9. Allegato E - Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione alla CCIAA ex D.lgs. 159/2011
10. Allegato F - Dichiarazione riferimenti e Conto Corrente Dedicato ai sensi della Legge n. 36/2010 e s.m.i.
11. Allegato G - Altre dichiarazioni
12. Allegato H – Listino prezzi a base di gara
13. Allegato I - Scheda Anagrafica Fornitore

Gli allegati al presente Disciplinare di Gara sono disponibili nell'area riservata alla presente procedura di gara.

I modelli di dichiarazione sono disponibili anche in formato word, per la relativa compilazione.

## **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre la data del **16/02/2026** esclusivamente attraverso lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all'interno della sezione dedicata del Portale, previa registrazione al Portale stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'apposita sezione del Portale visibile agli operatori economici registrati alla gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Portale.

Agli operatori economici registrati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione al Portale con invito a prendere visione delle risposte ai quesiti/richieste di chiarimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione del Bando, eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, anche agli altri documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte.

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede e assumeranno portata vincolante per la stazione appaltante e per i concorrenti le rettifiche e/o integrazioni riportate nel Portale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all'interno della sezione dedicata del Portale. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per quanto non previsto dal predetto Portale o in caso di malfunzionamento dello stesso, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono mediante l'utilizzo del domicilio digitale o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall'Italia.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono



domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'Appalto è inerente la fornitura di accessori per il personale di bordo per le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

n.	Descrizione forniture	CPV	Prestazione principale (P) o secondaria (S)	Importo
1	Fornitura di accessori per il personale di bordo	34940000	Prestazione principale (P)	€ 712.078,00
<b>A) Importo a base di gara</b>				€ 712.078,00
<b>B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b> (indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi)				€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>				€ 712.078,00

L'importo complessivo è al netto di Iva.

#### 3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'aggiudicatario con il quale verrà formalizzato l'Accordo Quadro dovrà altresì provvedere alla creazione, gestione, aggiornamento e manutenzione del catalogo elettronico sulla piattaforma Ariba.

#### 3.2. REVISIONE PREZZI

In osservanza dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., i corrispettivi dovuti all'Affidatario potranno essere oggetto di revisione nel rispetto di quanto previsto dallo Schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare.

#### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro:** Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, dunque per un importo di € 142.415,60, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore



l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

**Opzione di proroga temporale dell'Accordo Quadro:** qualora, all'approssimarsi della scadenza di cui al par. "DURATA", l'importo contrattuale (anche eventualmente incrementato) non sia esaurito, la stazione appaltante si riserva di prorogare – con uno o più atti unilaterali – la durata dell'Accordo Quadro per un massimo di ulteriori 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dall'Accordo Quadro. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza dell'Accordo Quadro.

Pertanto, 48 mesi rappresentano il periodo massimo entro il quale potranno essere emessi "applicativi" fino a concorrenza dell'importo dell'Accordo Quadro, eventualmente incrementato secondo le opzioni di cui al presente paragrafo.

In casi eccezionali, l'Accordo Quadro, in corso di esecuzione, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'Accordo Quadro.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 854.493,60, al netto di Iva.

<b>Importo complessivo (A+B)</b>	€ 712.078,00
<b>Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro</b>	€ 142.415,60
<b>Valore globale stimato</b>	€ 854.493,60

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:



- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Ove ricorra detta circostanza, gli operatori economici coinvolti inseriscono nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare Domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo, nonché non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli art. 69 e 169 del Codice.



La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO".

Gli operatori economici dovranno acconsentire al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari e di RTI, sia costituiti che costituendi, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutte le imprese della compagine.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Si procederà, altresì, all'esclusione delle offerte nei seguenti casi:



### **Cause di esclusione ex art. 69 del Codice**

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti, non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni” COM (2017) 572 final del 3 ottobre 2017).

La stazione appaltante si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

### **Cause di esclusione ex art. 169 del Codice**

In coerenza con le finalità stabilite dal Codice Etico e dalla Policy Anti-Corruption del Gruppo FS di garantire, con regole di comportamento unitarie all'interno del Gruppo, la conduzione degli affari improntata a principi di legalità, integrità e trasparenza, nonché di completezza delle informazioni, e l'effettuazione della selezione dei fornitori in base a valutazioni obiettive aventi ad oggetto, oltre al prezzo, anche la qualità e gli altri requisiti di necessità ed utilità aziendale e tenuto conto, altresì, dei principi e delle regole di Gruppo sui presidi di prevenzione e di controllo finalizzati alla conformità con le normative applicabili, i principali framework internazionali e gli impegni assunti dalle Società del Gruppo con terze parti in materia di sanzioni economiche e finanziarie, la stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169 del Codice<sup>3</sup>, si riserva di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara i concorrenti, candidati o offerenti, ovvero di negare l'autorizzazione al subappalto agli operatori economici, per i quali ritenga non sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto:

**A.** risultino essere incorsi:

- 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione affidati dalla stazione appaltante o da altra Società del Gruppo FS;
- 2) nella mancata stipula del contratto di lavori, forniture o servizi affidato dalla stazione appaltante o da altra Società del Gruppo FS nel termine fissato per proprio fatto e colpa;
- 3) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dalla stazione appaltante o da altra Società del Gruppo FS;
- 4) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la stazione appaltante o con altra Società del Gruppo FS;
- 5) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice

---

<sup>3</sup> L'atto di cui all'art. 169 del d.lgs. n. 36/2023 è pubblicato nella sezione “Le Regole del Gruppo” del Portale Acquisti, all'indirizzo internet: [https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/regole\\_del\\_gruppo.html](https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/regole_del_gruppo.html).



Etico<sup>4</sup> e nella Policy Anti-Corruption<sup>5</sup> del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Le predette fattispecie rilevano per tre anni dalla commissione del fatto<sup>6</sup>.

Su tali circostanze la stazione appaltante motiverà anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

**B.** risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie<sup>7</sup>, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento e/o abbiano posto in essere condotte (anche omissive) che violino le Misure di *Trade Compliance*<sup>8</sup>.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ovvero causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la sussistenza:

- i) nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica, mentre non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ricezione della lettera di invito/presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della verifica;
- ii) di condotte (anche omissive) di violazione delle Misure di *Trade Compliance* da parte degli operatori economici rilevanti rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento. Le violazioni delle Misure di *Trade Compliance* rilevano per tre anni dalla commissione del fatto.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle *ex art. 5 duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

La stazione appaltante verificherà, in particolare, al momento del controllo dei requisiti *ex art. 17*, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023, ovvero, nel caso di subappalto, della verifica delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, che l'offerente, ovvero il subappaltatore, non sia destinatario di Sanzioni Economiche e Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento, nonché la sussistenza di qualsiasi situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile alla Società del Gruppo, incluso, a titolo esemplificativo, il ricorrere delle situazioni di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

---

<sup>4</sup> Il Codice Etico del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet [https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/policy\\_di\\_gruppo.html](https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/policy_di_gruppo.html) e può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

<sup>5</sup> La policy Anti-Corruption del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet [https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/policy\\_di\\_gruppo.html](https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/policy_di_gruppo.html) e può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

<sup>6</sup> Per «fatto» si intende nel caso: *sub 1*) la risoluzione del contratto; *sub 2*) la mancata stipula del contratto nel termine fissato; *sub 3*) la mancata presa in consegna nel termine fissato; *sub 4*) il verbale (o qualsiasi altro atto proveniente dalla committente) di non collaudabilità; *sub 5*) la violazione delle norme del Codice Etico o della Policy Anti-Corruption del Gruppo FS.

<sup>7</sup> Qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito, ivi comprese le misure restrittive di cui all'art. 5 *duodecies* del Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

<sup>8</sup> Per Misure di *Trade Compliance* si intendono misure restrittive di natura commerciale (es. misure di *export control*) promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal *Bureau of Industry and Security* degli USA che vietano, limitano o sottopongono a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali.



La stazione appaltante verificherà, altresì, la sussistenza di violazioni di Misure di *Trade Compliance* risultanti, a titolo esemplificativo, da fonti pubbliche ovvero da pubblicazione di provvedimenti delle autorità giurisdizionali o di altre autorità competenti in materia.

A tale fine, la stazione appaltante, sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, ovvero dal subappaltatore, si riserva di effettuare una verifica delle condizioni di fatto e di diritto in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguati, incluso lo *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie<sup>9</sup> e/o l'acquisizione di dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente e/o con riserva di valutare, nel caso di violazioni di Misure di *Trade Compliance*, la loro rilevanza rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante – e/o le Società del Gruppo in nome e per conto e/o nel cui interesse della/e quale/i la stessa agisce – negli ultimi tre anni.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO".

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione del certificato originale/copia conforme attestante l'iscrizione al registro delle Imprese in corso di validità.

### **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari € 712.078,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

---

<sup>9</sup> Liste di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.



- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### **6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo "REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" lett. a) deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo "REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

## **7. AVVALIMENTO**

L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 104 del Codice.



Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo “REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA”.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo “REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE” e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una propria dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 69 del Codice e all'atto adottato e pubblicato ai sensi dell'art. 169 del Codice;
- b) **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione**, possedere i requisiti di cui all'articolo “REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA” oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni richieste dalla legge di gara relative all'avvalimento devono essere inserite nella documentazione amministrativa, così come il contratto di avvalimento se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine assegnato da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di **dieci giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.



Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare e le relative quote percentuali. In caso di mancata indicazione delle prestazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

A norma del comma 2 dell'art. 119, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella Domanda di partecipazione, ove non indicato nel DGUE, una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Resta fermo che l'autorizzazione al subappalto è subordinata alla previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 119, comma 5 del Codice, nonché dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 169 del Codice, come individuati al paragrafo "REQUISITI DI ORDINE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE".

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 17.089,87.

Tale garanzia deve essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della stazione appaltante FERSERVIZI S.p.A. e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT18C0306905000100000014927 intestato a Ferservizi S.p.A., con specifica indicazione nella causale del versamento: "garanzia provvisoria relativa alla gara PA 5000077673, pos. 00010 – per la fornitura di accessori per il personale di bordo per le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, CIG: **BA9047CA0E**."

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>



N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Il concorrente può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente.

Qualora il soggetto emittente garanzie non si sia ancora adeguato alla verifica telematica, la stazione appaltante procederà a verificare l'autenticità e veridicità della fideiussione mediante specifica richiesta a mezzo PEC al soggetto emittente garanzie; in tal caso la garanzia deve essere corredata da autentica notarile.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella garanzia o, in mancanza, dal concorrente nella documentazione amministrativa.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Ferservizi S.p.A.);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.



Ferservizi S.p.A. si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo garante o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (i.e. comunicazione al miglior offerente) e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
  - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti di cui al comma 3 dell'art. 106;
  - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
  - UNI EN ISO 9001:2015 – Sistema di gestione per la qualità;
  - UNI EN ISO 14001 Sistema di gestione ambientale;Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;



- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella "Domanda di partecipazione" il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

## **10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", in conformità alle indicazioni operative consultabili sul sito internet dell'Autorità medesima.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione dovranno essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 13:00** del giorno **31/03/2026** a pena di irricevibilità. Il Portale non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Portale.

Una volta espletate le attività di inserimento a Portale di tutta la documentazione richiesta, gli operatori economici, per trasmettere la propria offerta telematica, dovranno:

- cliccare su "CONFERMA RISPOSTA" e, nella successiva pagina, scaricare i relativi file in



- formato pdf delle Buste compilate, firmarli digitalmente e inserirli nella apposita finestra;
- infine, cliccare su “SALVA E INVIA PDF FIRMATI CARICATI”.

Il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento (Stato della risposta: “Trasmessa”).

Inoltre, una e-mail inviata al concorrente all’indirizzo indicato in fase di registrazione al Portale acquisti, darà conferma dell’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento.

**L’operatore economico potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. In tal caso, il concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e di sottoscrizione dei file pdf autogenerati, secondo le modalità sopra riportate.**

**Le operazioni di inserimento a Portale di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.** Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Con la trasmissione telematica della risposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell’offerta, gli operatori economici hanno la facoltà di contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Portale si applica quanto previsto al paragrafo **Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.** “PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE”.

Si rammenta che:

- il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine;
- non sono ammesse offerte con modalità differenti da quelle indicate;
- tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere sottoscritti secondo quanto di seguito dettagliato e non potranno essere superiori ai 10 Mb;
- non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati;
- la firma digitale utilizzata dall’operatore economico in fase di registrazione al Portale non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti alla gara.

Ciascun operatore economico, dovrà quindi accedere con le proprie credenziali (user e password) all’evento sul Portale ed eseguire le sotto elencate operazioni.

### **11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

L’ “**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa**
- C – **Offerta economica.**

Il concorrente ha facoltà di inserire a Portale offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data



e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

La documentazione da produrre, se redatta in inglese può essere presentata senza bisogno di traduzione.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, il concorrente può effettuare la richiesta di rettifica di un errore materiale nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà, inviando - entro 24 ore prima della data e ora fissate per l'apertura delle offerte di cui al paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA" - apposita richiesta mediante lo strumento della "messaggistica on line" del Portale. A seguito della richiesta, sono comunicate al concorrente le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione, delle ragioni a fondamento della stessa, nonché l'indicazione delle motivazioni per le quali si ritenga che la richiesta non costituisce una modifica sostanziale dell'offerta. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **12. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la Domanda di partecipazione, nonché le carenze del DGUE prodotto in formato elettronico, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del Codice.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della Domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura



di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo "REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA".

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La documentazione di riscontro al soccorso istruttorio dovrà essere trasmessa attraverso lo strumento della "messaggistica on line" del Portale. Con specifico riferimento alle modalità di gestione del soccorso istruttorio relativo al DGUE prodotto in formato elettronico, si veda il "Manuale DGUE Operatore Economico" pubblicato sul Portale Acquisti nella sezione "Istruzioni".

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Il concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che sarà non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Con riferimento alla documentazione di riscontro ai chiarimenti di cui sopra, il concorrente, ove ritenga siano contestualmente forniti elementi costituenti segreti tecnici e commerciali, allega anche una copia di tale riscontro, anch'essa firmata digitalmente, adeguatamente oscurata nelle specifiche



parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 35 del Codice e s.m.i. Il concorrente dovrà, altresì, allegare una dichiarazione firmata digitalmente atta a motivare e comprovare la sussistenza dei predetti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare, ai fini dell'eventuale accesso agli atti, la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

### 13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per inserire la propria documentazione amministrativa il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Amministrativa", dovrà allegare i documenti di seguito indicati e, al termine delle suddette operazioni, dovrà cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Nel dettaglio il concorrente deve inserire a Portale i seguenti documenti:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
DGUE in formato elettronico	Amministrativa
Allegato A.1 - Domanda di partecipazione	Amministrativa
Allegato A.1 bis - Dichiarazione relativa alle cause di esclusione <i>ex</i> art. 69 e 169 del Codice	Amministrativa
Allegato A.1 quater - Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice	Amministrativa
Attestazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per attività coerenti con le prestazioni oggetto dell'appalto (ad es. certificato CCIAA, Visura, dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA redatta in conformità all'allegato E) ed eventuale Procura ove la documentazione prodotta sia sottoscritta digitalmente da persona diversa dal Legale Rappresentante del Concorrente i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA	Amministrativa
<i>Eventuale:</i> Procure relative al concorrente	Amministrativa
<i>Eventuale:</i> Documentazione relativa al concordato preventivo	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
<i>Facoltativo:</i> Certificazioni di qualità indicate specificamente al par. 9 del presente Disciplinare ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria	Amministrativa
<i>Eventuale:</i> Allegato A.2 - Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria	Amministrativa
<i>Eventuale:</i> Contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione	Amministrativa



<i>Eventuale:</i> DGUE in formato elettronico dell'impresa ausiliaria	Amministrativa
<i>Eventuale:</i> Allegato A.1 bis - Dichiarazione relativa alle cause di esclusione <i>ex art.</i> 69 e 169 del Codice dell'impresa ausiliaria	Amministrativa
<i>Eventuale:</i> Allegato A.1 quater - Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice dell'impresa ausiliaria	Amministrativa
<i>Eventuale:</i> Procure relative all'impresa ausiliaria	Amministrativa
<i>Facoltativo:</i> Allegato D - Documentazione per gli accertamenti antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. dell'impresa ausiliaria: Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione alla CCIAA <i>ex</i> D.lgs. 159/2011 e Dichiarazione familiari conviventi	Amministrativa
<i>Eventuale:</i> Documentazione ulteriore per i soggetti associati	Amministrativa
<i>Facoltativo:</i> Allegato F - Dichiarazione riferimenti e Conto Corrente Dedicato ai sensi della Legge n. 36/2010 e s.m.i.	Amministrativa
<i>Facoltativo:</i> Allegato I - Scheda Anagrafica Fornitore	Amministrativa

### 13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **“Domanda di partecipazione”**.

Le dichiarazioni ivi contenute devono essere rese:

- dall'Operatore singolo,
- dai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice,
- dai consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- dalla Mandataria/Capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti,
- da tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire,
- da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire,
- dall'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica,
- dalle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,
- dal Gruppo Europeo Interesse Economico.

La domanda è firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico allega copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente, della procura. **Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore firmatario della documentazione.**



**In caso di documentazione firmata digitalmente, l'allegazione di una copia del documento d'identità del firmatario dichiarante non è necessaria.**

### **13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Nella Domanda di partecipazione, l'operatore economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **13.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il DGUE dovrà essere compilato e prodotto secondo le modalità previste nel “Manuale DGUE Operatore Economico” pubblicato sul Portale Acquisti nella sezione “Istruzioni” e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al paragrafo “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA”.

Il DGUE dovrà essere presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da ognuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito e compilato nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
  - o **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante**

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

#### **Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico**



L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** l'operatore economico dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) del legale rappresentante o del diverso soggetto individuato al paragrafo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA".

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Si precisa che nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: l'operatore economico deve specificare che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta **senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.**

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

L'operatore economico indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

**Parte III – Motivi di esclusione**

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

L'operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo "REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE" del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra



l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*, inserendole nel FVOE.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**Con riferimento alla Parte III, sezione B**, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

L'operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di cui paragrafo "REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" del presente Disciplinare
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito di cui al paragrafo "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" del presente Disciplinare

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **13.4. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 69 E 169 DEL CODICE E DICHIARAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94 DEL CODICE**

Con la "Dichiarazione relativa alle cause di esclusione *ex art.* 69 e 169 del Codice" l'operatore economico, assumendosene la piena responsabilità, dichiara l'assenza delle cause di esclusione individuate al paragrafo "REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE" non previste nel DGUE.

L'operatore economico dovrà, altresì, indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, per il tramite della "Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice".

La sopracitata documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto individuato al paragrafo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA" e dovrà essere prodotta secondo quanto di seguito indicato:

- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dal consorzio, da ciascuna consorziata esecutrice, nonché, da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, da ciascun componente la compagine riunita;



- nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, se partecipa l'intera rete, da ognuna delle imprese retiste o, in caso contrario, dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

### 13.5. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la costituzione della **Garanzia** di cui al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA". In particolare, in caso di garanzia provvisoria costituita mediante:

- cauzione: dovrà essere prodotto il documento che attesta l'avvenuto versamento, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.
- fideiussione: dovrà essere prodotta la garanzia emessa e firmata digitalmente.

La garanzia provvisoria:

- a) nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dovrà essere prodotta dal Consorzio;
- b) nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, dovrà essere prodotta dalla sola Mandataria/Capogruppo;
- c) nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, dovrà essere prodotta:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica ovvero se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario.

### 13.6. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Qualora l'operatore economico dichiara che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

L'operatore economico, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà inoltre allegare:

- i) la "Dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex art. 69 e 169 del Codice", redatta in conformità al relativo Allegato e sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria;
- ii) la "Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice", redatta in conformità al relativo Allegato e sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria;
- iii) la "Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria", redatta in conformità al relativo Allegato e sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
- iv) esclusivamente in caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, il contratto di avvalimento, specificando che si intende avvalere di risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione.



- v) *[eventuale]* Copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente, della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'ausiliaria risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore firmatario della documentazione.

### **13.7. DOCUMENTAZIONE PER GLI ACCERTAMENTI ANTIMAFIA DI CUI AL D.LGS. N. 159/2011 E S.M.I.:**

Fermo restando che le verifiche antimafia saranno effettuate esclusivamente sull'operatore economico aggiudicatario in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., al fine di garantire l'operatività della prestazione oggetto di appalto in tempi brevi, si richiede in chiave collaborativa a tutti gli operatori economici di anticipare la documentazione amministrativa di cui al presente punto, in modo da accelerare, in caso di aggiudicazione, i tempi necessari alle relative verifiche propedeutiche alla stipula dell'Accordo Quadro.

In particolare, l'operatore economico dovrà produrre la **“Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione alla CCIAA ex D.lgs. 159/2011”** resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui al relativo Allegato, firmata digitalmente e compilata con l'indicazione dei nominativi e delle generalità, complete di indirizzo di residenza anagrafica, CAP e Codice Fiscale, di tutti i soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. così come riportati nel documento di cui all'Allegato **“Elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia”**.

Per tutti i predetti soggetti, dovranno inoltre essere trasmesse le relative dichiarazioni sui familiari conviventi di maggiore età, anch'esse complete di indirizzo di residenza, C.A.P. e Codice Fiscale come richiesto dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, in conformità all'Allegato **“Dichiarazione familiari conviventi”**.

Nel caso in cui le dichiarazioni sui familiari conviventi siano sottoscritte in forma olografa, le stesse dovranno essere corredate da una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritte digitalmente dal relativo Legale Rappresentante.

Si fa presente che nel caso in cui l'operatore economico si trovi nella dichiarata impossibilità di acquisire nei termini le dichiarazioni sui familiari conviventi sottoscritte individualmente da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, le dichiarazioni potranno essere rese dal relativo Legale Rappresentante per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i soggetti tenuti ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 (es. in caso di RTI/GEIE/Consorti, da ciascuno dei soggetti facenti parte della compagine; in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, anche dal socio di maggioranza; in caso di società con socio unico, anche dal socio).

Inoltre, in caso di avvalimento, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese anche dall'impresa ausiliaria.

### **13.8. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Gli operatori economici che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nella “Domanda di partecipazione”, le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Portale, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA”.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice;
- copia dell'atto costitutivo del raggruppamento;



- (qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione) dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- (qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione) dichiarazione sottoscritta delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- eventuali Patti para consortili.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti all'atto dell'offerta e qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione:**

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

**Per le aggregazioni di retisti e qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

**Per le aggregazioni di retisti e qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo**



comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

**Per i consorzi per i consorzi stabili e qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione**

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
  - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;  
*(o, in alternativa)*
    - c) di partecipare in più di una forma, \_\_\_\_\_ [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;  
*(o, in alternativa)*
      - d) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente \_\_\_\_\_ [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nella "busta tecnica" idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

#### 14. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire, nella Busta digitale "Offerta Economica" presente a Portale, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta economica	
Documento	Busta
Ricevuta pagamento contributo ANAC	Economica



Allegato G - Altre dichiarazioni	Economica
Offerta economica ( <i>compilata a video</i> )	Economica

L'Offerta economica dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- a) l'offerta economica compilata a video e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente o da altro soggetto munito dei necessari poteri.  
(Si precisa che i valori offerti potranno contenere al massimo tre cifre decimali oltre la virgola.)

La busta digitale "Offerta economica" dovrà inoltre contenere:

- b) l'attestazione del versamento della contribuzione nella misura e con le modalità stabilite dall'ANAC con la DELIBERA N. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025". Il pagamento del contributo ANAC costituisce condizione di ammissibilità. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica sul pagamento del contributo è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento va effettuato con le modalità di pagamento disponibili sul Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., all'indirizzo internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

L'importo del Contributo ANAC è pari a 90,00.

Il concorrente dovrà compilare la propria offerta economica indicando a video i "prezzi unitari", espressa in € (IVA esclusa) per ciascun prodotto indicato nell'Allegato H al Disciplinare di gara "Lista prezzi a base di gara".

**N.B. Il file pdf autogenerato dal Portale contenente la dichiarazione formulata a video di Offerta economica deve essere sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri.**

Per inserire la propria Offerta economica a Portale, il concorrente dovrà:

- accedere all'evento sul Portale all'interno dell'area "Offerta Economica";
- inserire la documentazione da allegare;
- indicare a video i prezzi unitari offerti per ciascun prodotto;
- cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

**N.B. Il campo "Commento" non dovrà essere compilato. L'eventuale inserimento di lettere o cifre nel campo "Commento" non sarà preso in considerazione.**

**Si rammenta che per rendere visibile alla stazione appaltante la documentazione amministrativa e l'offerta allegata al Portale è necessario procedere alla trasmissione**



## **dell'offerta secondo quanto riportato al paragrafo “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA”.**

Il prezzo offerto si intende formulato dal concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali e utili e per qualsiasi altra causa connessa all'esecuzione e gestione dell'appalto.

Si precisa che tutti i documenti costituenti l'Offerta economica dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto di cui al paragrafo “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA”.

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dall'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

### **14.1. “ALTRE DICHIARAZIONI”**

Il concorrente dovrà inoltre presentare nella “busta economica”, firmata digitalmente, la dichiarazione di cui all'allegato “Altre dichiarazioni”.

Ciascun operatore economico, nell'ambito della dichiarazione di cui al presente paragrafo e ove ivi richiesto per la specifica procedura, dovrà:

- prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale
- fornire le informazioni richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 del Codice
- fornire le dichiarazioni di impegno di cui al paragrafo “CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E/O DI ESECUZIONE”

La dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta secondo le modalità indicate al paragrafo “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA”.



## 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del Minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, determinato come di seguito riportato.

Il Concorrente dovrà inserire la propria offerta "a prezzi unitari", espressa in euro (IVA esclusa) per ciascun prodotto indicato nell'Allegato H al Disciplinare di gara "Lista prezzi a base di gara".

I prezzi unitari offerti dovranno essere pari o inferiori rispetto a quelli posti a base di gara.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte per ciascun prodotto, con prezzi unitari offerti negativi.

**N.B.1** Nei prezzi unitari offerti si intendono inclusi i costi relativi alla consegna, all'imballaggio e al trasporto. Fanno eccezione gli ordini applicativi di importo inferiore a € 50,00 (IVA esclusa), per i quali sarà riconosciuto un rimborso spese di spedizione pari a € 8,00 (IVA esclusa). Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

**N.B.2. Si evidenzia che le quantità riportate nell'Allegato H sono meramente indicative e non vincolanti. Esse sono infatti da considerarsi quali mero meccanismo deterministico per il confronto delle Offerte economiche e, pertanto, non sono in alcun modo impegnative circa l'effettivo consumo nell'ambito del futuro Accordo Quadro.**

La sommatoria data dai prezzi unitari offerti, per ogni singolo prodotto, moltiplicati per le relative quantità, dovrà essere, a pena di esclusione, pari o inferiore al Valore Economico Totale (VEbase) posto a base di gara, di € 712.078,00 (IVA esclusa) al netto delle opzioni previste.

L'appalto verrà assegnato al Concorrente che avrà presentato il Valore Economico Totale più basso sulla base della seguente formula:

$$VT = \Sigma (PU \times Q)$$

Dove:

**VT** è il Valore Economico Totale offerto dal Concorrente;

**Σ** è la sommatoria data dai Prezzi unitari (PU) offerti dal Concorrente moltiplicati per le relative Quantità (Q);

**PU** sono i Prezzi unitari offerti dal singolo Concorrente;

**Q** sono le Quantità relative ad ogni prodotto.

Si evidenzia che in caso di operazioni di calcolo non effettuate direttamente dal Portale secondo le modalità di cui sopra saranno eseguite dal soggetto competente per la valutazione in modalità offline.

## 16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La ricognizione delle offerte avverrà successivamente al termine indicato per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA".

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno **07/04/2026**, alle **ore 15:00**, durante tale seduta verranno avviate le attività di ricognizione delle offerte, nonché di apertura delle offerte economiche.

La stazione appaltante procederà a dare opportuna comunicazione delle date delle successive sedute di gara in cui si procederà all'apertura delle offerte.

Lo svolgimento delle operazioni di ricognizione delle offerte avverrà, oltre che con l'eventuale ausilio della piattaforma di "Microsoft TEAMS", mediante le funzionalità del Portale, il quale garantisce



parità di accesso ai concorrenti, l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sul Portale medesimo, nonché l'inalterabilità delle registrazioni di sistema quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni ivi compiute, assicurando la conformità delle stesse alle regole aziendali, la segretezza delle offerte e l'intangibilità dei documenti inviati.

In ragione di quanto sopra, le operazioni di ricognizione delle offerte saranno svolte in una o più sedute riservate, per le quali saranno redatti appositi verbali recanti la descrizione delle operazioni svoltesi.

La stazione appaltante, per la presente procedura, si avvarrà della facoltà di procedere alla preventiva apertura delle offerte ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice. Con l'inversione procedimentale, si procederà preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e, successivamente, alla valutazione delle offerte economiche, poi all'eventuale verifica di anomalia e alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La stazione appaltante - ai fini di una maggiore speditezza nell'espletamento della procedura di gara - potrà in ogni caso avvalersi della facoltà di procedere con l'eventuale attività di verifica di anomalia, in parallelo con l'attività di verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

In particolare, ai fini dell'attività di ricognizione delle offerte, si:

- a) alla ricognizione delle buste digitali trasmesse dai concorrenti entro i termini previsti nella documentazione di gara ed alla loro eventuale ammissione;
- b) alla verifica del pagamento del contributo Anac;
- c) all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi, nonché alla verifica e valutazione delle stesse.

Si evidenzia che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti prevedano lo stesso prezzo, i predetti concorrenti saranno invitati a presentare un'offerta migliorativa entro il termine perentorio che verrà indicato dalla stazione appaltante. Ove permanga *l'ex aequo* si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente da considerare miglior offerente.

In tale ipotesi, la stazione appaltante comunicherà il giorno e l'ora e le modalità di espletamento del sorteggio;

- d) alla redazione della graduatoria di gara;
- e) a identificare eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia, nonché all'eventuale espletamento delle relative attività di verifica;
- f) all'apertura, esame e verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultante primo in graduatoria.

Nell'ambito di tutte le attività sopra descritte, si procederà, per ciascuna fase di riferimento ovvero a seguito della relativa seduta di gara, a comunicare ai concorrenti ammessi (i) il punteggio economico e la relativa graduatoria provvisoria (ii) l'eventuale individuazione di offerte da sottoporre a verifica di anomalia, (iii) nonché le eventuali esclusioni adottate nel corso della procedura.

Si rammenta, inoltre, che nell'ambito dell'attività di ricognizione delle offerte, ove ne ricorrano i presupposti:

- 1) potrà essere attivato il subprocedimento ai sensi dell'art. 101 del Codice ed in conformità a quanto indicato al paragrafo "SOCCORSO ISTRUTTORIO";



- 2) ove ne ricorrano i presupposti, si procederà all'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

## 17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 (quindici), la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata come di seguito indicato:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque) e inferiore a 15 (quindici), la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata come di seguito indicato:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).)



Nel caso in cui siano individuate offerte da sottoporre a verifica di anomalia, si procederà allo svolgimento di tale verifica in relazione all'offerta del concorrente risultante primo in graduatoria.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse in base agli elementi specifici sopra indicati richiedendo, la produzione di "Giustificativi".

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, la stazione appaltante può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Decorsi inutilmente i termini assegnati, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

La stazione appaltante escluderà le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Con riferimento ai giustificativi di cui sopra, il concorrente dovrà allegare anche una copia di tali giustificativi, firmata digitalmente, adeguatamente oscurata nelle specifiche parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 35 del Codice e s.m.i. Il concorrente dovrà, altresì, allegare una dichiarazione firmata digitalmente atta a motivare e comprovare la sussistenza dei predetti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della stazione appaltante di valutare ai fini dell'accesso agli atti, la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## **18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'aggiudicazione sarà disposta, previa verifica in capo al primo in graduatoria dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. Resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.



Per le finalità sopra illustrate, **entro 10 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta (c.d. comunicazione al miglior offerente), il concorrente primo in graduatoria è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, la seguente documentazione qualora non anticipati in fase di gara:

1. Documentazione per gli accertamenti antimafia;
2. Scheda Anagrafica Fornitore;
3. Dichiarazione riferimenti e Conto Corrente Dedicato ai sensi della Legge n. 36/2010 e s.m.i.

Con riferimento alla comprova tecnica, la Stazione appaltante, prima dell'Aggiudicazione verificherà tutta la documentazione tecnica a comprova prodotta dall'Operatore economico primo in graduatoria.

Il miglior offerente, a seguito di richiesta, dovrà produrre, entro i suddetti 10 giorni, quanto di seguito riportato:

4. Certificazioni/documentazione tecnica ovvero ogni altra documentazione atta a comprovare i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico e di seguito riportati:
  - a) la documentazione tecnica ufficiale del produttore del prodotto offerto contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, ovvero schede tecniche);
  - b) possesso, qualora previsto dalla normativa di riferimento del singolo bene, di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea (Marcatura CE) e conformità alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettromagnetica;
  - c) conformità alla direttiva 2011/65/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 27/2014 e ss.mm.ii.;
  - d) conformità agli obblighi previsti dall'Allegato II al Regolamento (UE) 1907/2006 (c.d. REACH) così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 del 26 giugno 2020, ovvero obbligatorietà da parte del Fornitore ad utilizzare, per tutte quelle forniture di articoli contenenti sostanze pericolose, il nuovo modello di Scheda Dati di Sicurezza (SDS). Le schede dovranno essere costantemente aggiornate ed inviate alla Stazione Appaltante.

La suddetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente.

Si rileva che la documentazione di cui alla suindicata lettera a) sopra indicata deve essere prodotta in **originale o in copia conforme all'originale** e, solo in quest'ultimo caso, la stessa dovrà essere corredata da dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri **del produttore** degli articoli offerti.

Con riferimento alla documentazione a comprova, la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero la presentazione di documentazione diversa da quella indicata, è sanabile mediante richiesta di integrazioni e chiarimenti.

Ai fini della sanatoria mediante richiesta di integrazioni e chiarimenti, verrà assegnato al Concorrente un termine - non superiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi - affinché sia integrata la documentazione mancante.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata comprova dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico, si procederà all'esclusione del Concorrente dalla procedura, all'incameramento della garanzia provvisoria e al conseguente scorrimento della graduatoria.

A valle dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, la stazione appaltante invierà la comunicazione di aggiudicazione secondo i termini e le modalità di cui all'art. 90 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria e si procederà, alla apertura e analisi della relativa Busta digitale



recante la documentazione amministrativa, alle verifiche nei termini sopra indicati nei confronti del successivo concorrente in graduatoria, sino a giungere alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in gara dal concorrente utilmente divenuto primo in graduatoria.

Si evidenzia che, per il presente appalto, la stazione appaltante si avvale di un sistema di e-Procurement basato su tecnologia SAP Ariba Cloud denominata Ariba Buying della piattaforma certificata e-Requisitioning di Ariba Network (AN) per la gestione delle transazioni con i clienti, dei cataloghi on line, dei prodotti, degli ordini di acquisto.

Entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta di cui sopra (c.d. comunicazione al miglior offerente), il concorrente primo in graduatoria dovrà altresì fornire alla stazione appaltante il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail di un Referente da mettere in contatto con la stazione appaltante medesima e di un soggetto, se diverso dal Referente, a cui sarà erogata l'opportuna formazione per la realizzazione del catalogo elettronico. Il soggetto individuato per la formazione dovrà avere conoscenza e praticità d'uso dei pacchetti software indicati nello schema contrattuale allegato alla presente. Sarà cura del Concorrente in riferimento come sopra individuato estendere la formazione ricevuta ad altri soggetti all'interno della struttura al fine di garantire il servizio richiesto.

Dopo essere stato contattato, il concorrente primo in graduatoria deve accedere alla suddetta Piattaforma AN attraverso l'indirizzo internet <http://www.ariba.com/suppliers/ariba-network-fulfillment/pricing> per la sottoscrizione di un pacchetto di abbonamento, le cui condizioni tecniche ed economiche sono consultabili attraverso i documenti "Subscription Overview" e "Fee Schedule" nella sezione "Europe and Middle West".

L'abbonamento è gratuito fino ad una soglia minima fissata da AN in base al volume ed al numero delle transazioni effettuate. Superata tale soglia, si passa automaticamente ad un livello di abbonamento superiore con incremento dei relativi costi.

Successivamente all'erogazione della formazione ed **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di aggiudicazione, l'aggiudicatario provvederà a pubblicare nel Portale AN-Test il catalogo di prova in formato elettronico, secondo le modalità indicate dalla Stazione appaltante, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all'identificazione degli articoli ed all'emissione degli "applicativi".

## 19. STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, con la comunicazione di aggiudicazione, chiederà all'aggiudicatario di presentare entro 15 giorni dalla predetta comunicazione la **garanzia definitiva** per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, per un importo pari al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro.

Se il ribasso offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, l'importo della garanzia, come sopra determinato, sarà aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si precisa che il ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è quello determinato in base a quanto disposto al paragrafo "15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE".

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto dell'Accordo Quadro e dei relativi "applicativi" e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore,



nonché l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <a href="https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie">https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie</a>
--

La fideiussione (bancaria o assicurativa o mediante intermediari finanziari) deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” di cui agli allegati “A” e “B” del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193, e della corrispondente Scheda Tecnica.

Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati e contestualmente alla fideiussione, anche apposita appendice con la quale il Garante precisi che:

- a) all'art. 1 dello schema tipo 1.2. il punto ii) della lett. c) si intende sostituita come segue: *“della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario”*
- b) per “contratto” si intende *“Accordo Quadro e i relativi ordini/contratti applicativi”*
- c) ogni richiamo a disposizioni del previgente D.lgs. n. 50/2016 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del D.lgs. 36/2023

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato Decreto dovrà essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Qualora il soggetto emittente garanzie non si sia ancora adeguato alla verifica telematica, la stazione appaltante procederà a verificare l'autenticità e veridicità della fideiussione mediante specifica



richiesta a mezzo PEC al soggetto emittente garanzie; in tal caso la garanzia deve essere corredata da autentica notarile.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella garanzia o, in mancanza, in apposita separata dichiarazione.

Per economia procedimentale, prima della formale emissione della garanzia, l'aggiudicatario anticiperà il testo della polizza fideiussoria e della relativa appendice alla stazione appaltante attraverso la messaggistica *on line* al fine di consentirne la preventiva verifica.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non già nella disponibilità di Ferservizi, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione o caricarli nel FVOE ove non già presenti nello stesso.

La garanzia definitiva dovrà essere presentata:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal Consorzio stesso.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello schema di Accordo Quadro, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è svincolata secondo le modalità previste nello schema di Accordo Quadro.

La stazione appaltante, con la comunicazione di aggiudicazione, chiederà all'aggiudicatario di presentare altresì la seguente documentazione **entro 10 giorni** dall'invio della stessa:

1. *(per gli operatori economici **non** ancora costituiti all'atto della presentazione dell'offerta):*

Mandato speciale ed irrevocabile con rappresentanza all'Impresa mandataria e Atto costitutivo del Raggruppamento, in esatta conformità con l'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, ovvero Atto costitutivo e Statuto del Consorzio o del GEIE e relativi patti para consortili, in esatta conformità con l'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta;

2. Dichiarazione riferimenti e Conto Corrente Dedicato recante (i.) la dichiarazione del Legale rappresentante in relazione agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i di cui all'articolo 3, comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, (ii.) l'indicazione dei dati occorrenti per la



formalizzazione dell'Accordo Quadro secondo lo schema di cui all'Allegato F con l'aggiudicatario;

3. Scheda Anagrafica Fornitore di cui all'Allegato I.

In caso di ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente paragrafo, nonché di quelli di cui al precedente paragrafo "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO", troverà applicazione l'art. 8, commi 4 e 5 delle Condizioni Generali di Contratto.

La stipula dell'Accordo Quadro avverrà non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione ed entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima, in conformità con quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice nonché dall'art. 8.5 delle Condizioni Generali di Contratto.

Si evidenzia che la stipula dell'Accordo Quadro avverrà in modalità elettronica nella forma della scrittura privata.

Saranno a totale carico dell'aggiudicatario le imposte di bollo e di registro dovute a norma di legge.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

## 20. MOTIVI DI ESCLUSIONE

La stazione appaltante si riserva di escludere i concorrenti nelle seguenti ipotesi.

- a) mancato rispetto delle condizioni poste a base di gara e/o mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) offerte che per qualsiasi causa non risultino pervenute a Portale entro il termine stabilito nel presente Disciplinare;
- c) offerte presentate con modalità difformi da quelle indicate nel presente Disciplinare di Gara, anche se a modifica di altre presentate regolarmente;
- d) inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- e) offerte per persona da nominare;
- f) offerte incomplete e quelle condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara o allo Schema di Accordo Quadro e relativi allegati;
- g) offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- h) offerte al rialzo;
- i) offerte con importi unitari negativi;
- j) offerte che determinino un Valore Economico Totale pari a zero.

## 21. AVVERTENZE PARTICOLARI

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di gara nonché all'accertata insussistenza dei motivi di esclusione di cui al presente al



presente Disciplinare. L'efficacia dell'Accordo Quadro è in ogni caso risolutivamente subordinata ad eventuali certificazioni/attestazioni pregiudizievoli rilasciate/i successivamente alla presente dalle Autorità competenti.

Si richiama l'attenzione sulle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto dei principi e degli obblighi imposti dal Codice Etico, dalla Policy Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dagli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché al rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ("Modello 231") delle Società del gruppo FS, disponibili sul sito web societario e/o di Ferrovie dello Stato Italiane, che possono essere scaricati e stampati e di cui l'Appaltatore potrà chiedere in ogni momento copia cartacea. La violazione di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 e/o nel Programma di Compliance Antitrust, configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno;
- il presente Disciplinare, ogni allegato e l'eventuale offerta non impegnano in alcun modo la stazione appaltante, che ha il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di aggiudicazione dell'appalto in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, senza che per questo incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a favore dei concorrenti diritti o pretese di sorta nei confronti della stazione appaltante stessa;
- l'Accordo Quadro che regolerà l'appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria;
- i soggetti responsabili delle fasi relative al presente appalto sono:
  - per la fase di affidamento: Filippo Bonzano di Ferservizi S.p.A.;
  - per la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro: Giuseppe Granata di Ferservizi S.p.A..

## **22. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Portale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti, l'ostensione delle parti dei documenti di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che Ferservizi si riserva di procedere alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

## **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.



## **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si rimanda a quanto previsto all'art. 33 dello Schema di Accordo Quadro.

Distinti saluti

Ferservizi S.p.A.

Il Procuratore

*Mario Coppola*